



Prot. n. 32395

Class. I/3

D.R. n. 108

Oggetto: Regolamento sulla valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali (*Attuazione dell'art. 6, comma 7 e 8 della legge 240/2010*). Emanazione.

IL RETTORE

- VISTA la legge n.240/2010, in particolare l'art. 6 comma 14;
- VISTO il D.R.515 del 28.09.2017 con cui è stato emanato il Regolamento sulla valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali ai sensi dell'art.6, comma 14 della legge n. 240/2010;
- VISTO altresì il dettato normativo dell'art. 6, commi 7 e 8 della Legge n. 240/2010 che recitano: *“7. Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché' in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 8. 8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché' dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca”*.
- VISTA inoltre, la delibera n. 251 del 26.10.2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato le Linee guida per i criteri di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari;



- VISTA la Delibera n. 7 del 31.01.2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sulla proposta di modifica che ha formulato il Direttore Generale del “Regolamento sulla valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali” alla luce dei commi 7 e 8 dell’art.6 della legge n. 240/2010;
- VISTA la Delibera del Senato Accademico n. 16 del 20.02.2018 con la quale è stato approvato il “Regolamento sulla valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali” alla luce dei commi 7 e 8 dell’art.6 della legge n. 240/2010”
- RITENUTO che il procedimento di approvazione del Regolamento in epigrafe si sia pertanto concluso e che possa quindi procedersi alla sua emanazione e pubblicazione all’Albo on line d’Ateneo e sul sito web d’Ateneo;
- VISTI gli articoli 30 e 50 c. 4 dello Statuto d’autonomia di questa Università;

DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa emanare il “*Regolamento sulla valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali*”, in attuazione dell’art. 6, comma 6, 7 della legge 240/2010, nel testo allegato (all. 1) che costituisce parte integrante del presente Decreto.

Art. 2 Il Regolamento di cui all’art. 1 entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all’Albo on line d’Ateneo ed è altresì pubblicato sul sito web d’Ateneo, nella sezione “Ateneo - Statuto e Normative –Docenti”.

Il presente Decreto è inviato in comunicazione alle prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Lecce, 26.02.2018

f.to Il Rettore
(Prof. Vincenzo Zara)

Alla Raccolta

Alla comunicazione del SA e CdA

Ai Dipartimenti

Alle Ripartizioni dell’Amministrazione centrale

All’Albo on line

Al sito web d’Ateneo



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

Regolamento sulla valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali (*Attuazione dell'art. 6, commi 7 e 8 della legge 240/2010*)

(emanato con DR n.108 del 26.02.2018)

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1 Il presente Regolamento disciplina il sistema di valutazione per l'attribuzione degli scatti dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, di seguito denominata "valutazione", al fine di riconoscere il complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei singoli ed i risultati conseguiti e la procedura di valutazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, commi 7 e 8 della legge n.240/2010.

2. Lo scatto triennale si riferisce al triennio successivo rispetto all'inquadramento in cui è collocato il professore e il ricercatore; gli effetti giuridici decorrono dalla data di maturazione del triennio, mentre quelli economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del triennio.

3. L'esito della valutazione per gli scatti triennali consiste in un giudizio positivo o negativo.

CAPO I

Valutazione ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali

Art. 2 (Attuazione del processo di Valutazione individuale di Ateneo)

1. La valutazione viene effettuata con cadenza quadrimestrale.

2. I soggetti interessati alla valutazione sono i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano maturato il triennio di anzianità utile per la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del DPR 11 luglio 1980, n. 382, nonché al DPR 15 dicembre 2011, n. 232.

3. L'elenco dei soggetti interessati alla valutazione è approvato con atto dirigenziale ed è pubblicato sul sito di Ateneo entro il 15 dicembre di ogni anno e opportunamente comunicato ai soggetti interessati.

4. I soggetti interessati alla valutazione che non siano stati inclusi nell'elenco possono chiederne la rettifica, entro 15 giorni dalla relativa pubblicazione, al Dirigente dell'Ufficio che lo ha approvato. Le istanze pervenute sono esaminate e decise nei successivi 15 giorni. Eventuali istanze di rettifica presentate tardivamente verranno esaminate e decise in tempo utile affinché il soggetto interessato possa essere ammesso alla valutazione nella prima tornata successiva.

5. Decorso il termine di 15 giorni dalla pubblicazione degli elenchi di cui al comma 3 senza che siano pervenute le istanze di rettifica di cui al comma 4, ovvero decorso il termine per l'esame e la valutazione delle istanze pervenute, la procedura di valutazione è avviata mediante pubblicazione sul portale di Ateneo, entro il 31 gennaio, il 31 maggio e il 30 settembre successivi, di apposito avviso a cui sarà allegato lo schema di domanda comprensivo della relazione sull'attività svolta ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010.

Art. 3 (Domanda di partecipazione)

1. I soggetti interessati alla valutazione e che intendano parteciparvi devono presentare domanda utilizzando lo schema indicato nell'avviso pubblicato sul portale di Ateneo. Le domande devono pervenire entro il giorno 20 del primo mese del quadrimestre in cui si svolge la valutazione.

2. Ai fini della valutazione dell'impegno in attività di insegnamento viene considerata l'attività svolta nei tre anni accademici precedenti l'anno in cui si svolge la valutazione, così come specificato all'art. 5, commi 1 e 2, lettera a).

3. Ai fini della valutazione dell'impegno in attività di ricerca vengono considerate le pubblicazioni a carattere scientifico prodotte nel triennio precedente, secondo quanto definito nell'art. 5, comma

2, lett. b).

4. Ai fini della valutazione dell'impegno nelle attività gestionali vengono considerate le attività espletate nel triennio precedente l'anno in cui si svolge la valutazione, così come specificato all'art. 5, commi 1 e 2, lettera c).

Art. 4 (Commissione di valutazione)

1. La procedura di valutazione è affidata a una o più Commissioni, composte da tre membri, nel rispetto del principio del giudizio tra pari.

2. Non possono far parte della Commissione o delle Commissioni coloro che maturano il diritto alla valutazione nel corso dell'anno di riferimento.

3. La nomina della Commissione o delle Commissioni avviene annualmente con decreto rettorale che ne individua i componenti tra i professori e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università del Salento.

4. La valutazione deve essere conclusa entro e non oltre il terzo mese del quadrimestre di riferimento.

5. L'attività della Commissione o delle Commissioni non comporta oneri a carico del bilancio di Ateneo.

Art. 5 (Procedura di valutazione ai sensi dell'art. 6, comma 14, Legge 240/2010)

1. La valutazione, ai sensi dell'art. 6, comma 14, Legge 240/2010 e in relazione allo stato giuridico e alle esigenze dell'Ateneo, terrà conto della ricorrenza dei tre requisiti di seguito indicati:

- a) compiti didattici
- b) pubblicazioni scientifiche prodotte;
- c) incarichi gestionali.

2. La Commissione verifica il possesso dei seguenti requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale con riferimento al triennio precedente l'anno in cui si svolge la valutazione:

In particolare:

- a) con riferimento ai compiti didattici istituzionalmente previsti dalla normativa di riferimento vigente (Legge 18 marzo 1958, n. 311, Legge 4 novembre 2005, n. 230 nonché dal Regolamento per la determinazione degli obblighi didattici di professori e ricercatori emanato con DR n. 874 del 28.08.2014) nei 3 anni accademici precedenti l'anno in cui si effettua la valutazione, l'aver assolto i compiti didattici previsti e/o assegnati con esclusione degli incarichi a titolo oneroso, anche tenendo conto dell'attività di orientamento svolta nelle istituzioni secondarie.
- b) con riferimento alle attività di ricerca, aver pubblicato almeno 2 lavori nel triennio precedente l'anno in cui si svolge la valutazione oppure un solo lavoro se a firma singola. Le pubblicazioni saranno oggetto della presente valutazione solo se soddisfano criteri di eleggibilità ai fini della presentazione nell'ultima VQR.
- c) con riferimento alle attività gestionali, aver partecipato, relativamente al triennio accademico precedente l'anno in cui si svolge la valutazione, ai Consigli di Dipartimento e ai Consigli di Corso di Studio della struttura di afferenza con una percentuale di presenza non inferiore al 50% computato per ciascun organo. Ai fini del computo, la percentuale deve essere raggiunta nell'arco del triennio e indipendentemente dalla giustificazione a meno che le assenze non siano dovute a ragioni istituzionali. Eccezion fatta per i professori e i ricercatori che ricoprono cariche negli organi di governo (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione) ivi

inclusi il Rettore e i Prorettori. Per i docenti che erogano attività didattiche in una pluralità di Corsi di laurea, il raggiungimento della percentuale minima di presenze è richiesto solamente in relazione al Consiglio didattico di afferenza o, comunque, al Consiglio didattico in cui il docente ha totalizzato il maggior numero di presenze nel triennio.

3. Ai fini della valutazione di cui ai commi precedenti, i requisiti minimi saranno proporzionalmente rideterminati in presenza di periodi di congedo, di aspettativa dal servizio, di trasferimenti o di periodi di ricerca all'estero regolarmente autorizzata. Ai medesimi fini la Commissione terrà conto delle esenzioni o riduzioni dalle attività didattiche autorizzate dagli organi accademici previste dall'ordinamento e dai regolamenti di Ateneo.

4. In caso di valutazione con esito negativo la richiesta di attribuzione dello scatto può essere riproposta nell'anno accademico successivo e, comunque, non prima di un anno dalla data della precedente richiesta. In questo caso la valutazione verrà riferita al triennio precedente la presentazione della nuova richiesta.

5. Nel caso di mancata attribuzione dello scatto, la somma annua corrispondente è conferita al fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 9 della legge n. 240/2010.

Art. 6 (*Approvazione atti, comunicazione e attribuzione dello scatto stipendiale*)

1. Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione o delle Commissioni sono approvati, mediante decreto rettorale, gli atti della procedura.

2. Il decreto di cui al comma 1 del presente articolo è pubblicato sul portale di Ateneo, insieme all'elenco provvisorio dei soli interessati che abbiano conseguito un giudizio positivo. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

Art. 7 (*Reclami*)

1. Fermi restando i rimedi di natura giurisdizionale, nei confronti del decreto di cui all'art. 6, comma 1 è ammesso reclamo al Rettore da presentare entro e non oltre 20 giorni dalla data della relativa pubblicazione sul portale di Ateneo.

2. Sul reclamo, sentita la Commissione, decide il Rettore nei 20 giorni successivi.

3. Definiti tutti i reclami presentati, e comunque entro 60 giorni dalla approvazione degli atti della Commissione, viene pubblicato sul portale di Ateneo, con annesso elenco definitivo dei Professori e ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito un giudizio positivo, decreto rettorale che dispone l'attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del DPR 11 luglio 1980, n. 382, nonché al DPR 15 dicembre 2011, n. 232.

CAPO II

Valutazione ai fini e per gli effetti dell'articolo 6, commi 7 e 8 della legge 240/2010

Articolo 8 (*Autocertificazione delle attività svolte*)

1. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato, al termine di ogni anno accademico e comunque non oltre il successivo 30 novembre, provvedono alla compilazione e alla chiusura dei registri di cui all'articolo 14 del Regolamento per la determinazione degli obblighi didattici di professori e ricercatori

2. Il contenuto del registro assume valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000; ciascun docente è personalmente responsabile di quanto dichiarato, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di autocertificazione e di dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/2000).

Articolo 9 (Criteri di verifica dei risultati delle attività)

1. Per la verifica dei risultati delle attività dei professori sono tenute in considerazione tutte le seguenti condizioni:

a) con riferimento ai compiti didattici istituzionalmente previsti dalla normativa di riferimento vigente (Legge 18 marzo 1958, n. 311, Legge 4 novembre 2005, n. 230 nonché dal Regolamento per la determinazione degli obblighi didattici di professori e ricercatori), l'aver assolto i compiti didattici previsti e/o assegnati nell'anno accademico di riferimento con esclusione degli incarichi a titolo oneroso, anche tenendo conto dell'attività di orientamento svolta nelle istituzioni secondarie.

b) aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus negli ultimi cinque anni, e

b.1. Per i professori di prima fascia il possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione scientifica nazionale; per i professori di seconda fascia e i ricercatori vale il possesso degli indicatori previsti, rispettivamente, per l'abilitazione ai ruoli di professore di prima e seconda fascia;

oppure, in alternativa al punto b.1,

b.2. soddisfare almeno due dei seguenti criteri:

I. possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione al ruolo di professore Ordinario;

II. direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;

III. responsabilità scientifica generale o di unità (work package, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

IV. direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;

V. partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;

VI. incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;

VII. significativi riconoscimenti per l'attività scientifica, incluse l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio.

c) con riferimento alle attività gestionali, aver partecipato, nell'anno di riferimento, ai Consigli di Dipartimento e ai Consigli di Corso di Studio della struttura di afferenza con una percentuale di presenza non inferiore al 50% computato per ciascun organo, indipendentemente dalla giustificazione a meno che le assenze non siano dovute a ragioni istituzionali. Eccezion fatta per i professori e i ricercatori che ricoprono cariche negli organi di governo (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione) ivi inclusi il Rettore e i Prorettori. Per i docenti che erogano attività didattiche in una pluralità di Corsi di laurea, il raggiungimento della percentuale minima di presenze è richiesto solamente in relazione al Consiglio didattico di afferenza o, comunque, al Consiglio didattico in cui il docente ha totalizzato il maggior numero di presenze.

Articolo 10 (Verifica dei risultati delle attività)

1. Ogni docente, nel mese di dicembre, presenta una relazione analitica relativa al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 9. I Direttori di Dipartimento accertano entro il successivo mese di gennaio, anche avvalendosi di una Commissione costituita ad hoc dal Consiglio del Dipartimento, con un numero di membri tale da garantire pari rappresentanza dei ruoli accademici, la conformità delle attività svolte nell'anno accademico precedente con i compiti attribuiti ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato in sede di programmazione didattica e possono effettuare verifiche volte ad accertare l'effettivo e personale svolgimento delle attività da parte dei medesimi.

2. Il Direttore di Dipartimento propone al Consiglio di Dipartimento la valutazione, effettuata secondo i criteri di cui al precedente art. 9, dell'attività didattica, di ricerca e delle attività istituzionali effettivamente svolte dai professori e ricercatori a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento ed invia al Rettore, entro il mese di febbraio, la relazione contenente l'esito positivo o negativo della valutazione approvata dal Consiglio.

3. Il Rettore può disporre la verifica, anche a campione, delle relazioni inviate.

4. Il Direttore di Dipartimento è altresì tenuto a comunicare formalmente al Rettore i casi di mancato assolvimento dei compiti didattici istituzionali da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato.

Articolo 11 (Sanzioni)

1. In caso di valutazione negativa, ferma restando la responsabilità disciplinare, i professori e i ricercatori a tempo indeterminato sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 8, della legge 240/2010.

Art. 12 (Disposizione transitoria)

1. In fase di prima applicazione, la procedura di valutazione prende avvio entro tre mesi dalla data di emanazione del presente regolamento.

2. In fase di prima applicazione, ai fini della maturazione del 1° scatto triennale e comunque fino all'approvazione del Regolamento degli obblighi didattici, le modalità di certificazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 saranno stabilite con l'avviso di cui all'articolo 2, comma 5. Successivamente, si terrà conto esclusivamente delle attività certificate attraverso i registri di cui all'articolo 14 del "Regolamento per la determinazione degli obblighi didattici di professori e ricercatori"